

ARTICOLO 54 DECRETO «CURA ITALIA»
ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETA'
MUTUI PRIMA CASA
cd. FONDO GASPERINI

LEGGE 244 DEL 24/12/2007 ART. 2, COMMA 475 S.S. VIENE RIFINANZIATA CON 400 MILIONI DI EURO ATTRAVERSO IL DECRETO «SALVA ITALIA» E QUINDI ISTITUITO IL FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

I BENEFICIARI DELL'ART.54 SONO:

1. LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI CHE AUTOCERTIFICANO UNA DIMINUIZIONE DEL FATTURATO SUPERIORE AL 33% NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO AL 21 FEBBRAIO 2020 OVVERO NEL MINOR LASSO DI TEMPO INTERCORRENTE TRA LA DATA DELLA DOMANDA E LA PREDETTA DATA;
2. LAVORATORI CHE HANNO SUBITO UNA SOSPENSIONE O UNA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER UN PERIODO DI ALMENO 30 GIORNI (ES. CASSA INTEGRAZIONE);

LA DOMANDA PUÒ ESSERE EFFETTUATA ENTRO I 9 MESI DALLA DATA DEL DECRETO; PER L'ACCESSO AL FONDO NON È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE);

LE FUNZIONI DELL'ART.54 SONO:

- a) SOSPENSIONE SOLO QUOTA CAPITALE , PER 2 VOLTE FINO AD UN MASSIMO DI 18 MESI;
- b) LA SOSPENSIONE È CONCESSA IN PRESENZA DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA;
- c) LA SOSPENSIONE È ATTIVABILE PER: MUTUI A TASSO FISSO, MUTUI A TASSO VARIABILE, MUTUO CARTOLARIZZATI, PRESTITI PERSONALI, FATTA ECCEZIONE PER LE CARTE REVOLVING E CESSIONI DEL QUINTO

Dott. Antonio Suero

Presidente AS Finanza&Consumo

IL COMMA 476 DELLA LEGGE 244 DEFINISCE CHE «...la sospensione del pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

L'ART. 54 DEL DECRETO SALVA ITALIA MODIFICA IL COMMA 478 «...IL FONDO provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione...»

COME EVIDENZIATO AL COMMA 476 AL TERMINE DELLA SOSPENSIONE IL PAGAMENTO DELLE RATE RIPRENDE SECONDO GLI IMPORTI E CON LA PERIODICITA' ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL CONTRATTO, QUINDI IL CLIENTE SI TROVA A DOVER PAGARE GLI INTERESSI SIA NELLA FASE DI SOSPENSIONE CHE NELLA FASE POST SOSPENSIONE.

Nel caso di un mutuo a tasso variabile, i tassi possono aumentare causando un doppio danno al cliente.

Dott. Antonio Suero

Presidente AS Finanza&Consumo